

(N. 1270)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1955

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

ONOREVOLI SENATORI. — D'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con l'adesione del Dicastero del tesoro, il Ministero dei lavori pubblici si è reso promotore dell'istituzione, presso l'Università di Roma — Facoltà di economia e commercio — di un posto di ruolo di professore e di un posto di assistente ordinario, perchè siano destinati, entrambi, all'insegnamento di « Tecnica amministrativa delle Imprese di pubblici servizi ».

Tale insegnamento, è stato rilevato, corrisponde a una esigenza non da ora avvertita, giacchè la sempre crescente importanza che le imprese di pubblici servizi vanno assumendo nella moderna economia e il fatto che alcune di esse condizionano addirittura l'affermazione e lo sviluppo di quasi tutte le altre imprese, impongono agli Enti pubblici, e in primo luogo allo Stato, la necessità di seguire da vicino l'economia della gestione delle dette imprese, per trarne opportuni orientamenti sia in sede

di politica economica, sia in sede di stipulazione delle concessioni, e di determinazione dei prezzi dei servizi offerti dalle imprese medesime.

Per quanto concerne la spesa relativa ai due posti, il Ministero dei lavori pubblici ha offerto la compensazione sul capitolo 47 del proprio bilancio, ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica italiana.

La Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, all'uopo interpellata, ha espresso il suo favorevole avviso per l'istituzione dei due posti e per la loro assegnazione, nella prima attuazione della legge, all'insegnamento della Tecnica amministrativa dei pubblici servizi, prospettando — al tempo stesso — la necessità che la Facoltà stessa non abbia ad essere in avvenire vincolata ad una destinazione predeterminata dei due posti di ruolo.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rilevato che, secondo il sistema universitario, i posti di ruolo statale vanno, normalmente, assegnati alle Facoltà, senz'alcuna predeterminedata destinazione all'una od all'altra disciplina; considerato, d'altra parte, che la Facoltà, pur esprimendo il voto che sia mantenuto fermo tale principio, ha dichiarato la sua favorevole disposizione alla prima assegnazione dei posti stessi all'insegnamento in

vista del quale il Ministero dei lavori pubblici si è dichiarato disposto a consentire, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il prelievo dei fondi occorrenti, dal capitolo 47 del proprio bilancio; sembra che all'istituzione dei due posti possa farsi luogo mediante l'unito disegno di legge, nel quale non si fa cenno della destinazione dei posti stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1955-56, al ruolo organico dei posti di professore della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è aggiunto un posto di ruolo di professore.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di assistente istituito con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950,

n. 465, e successive modificazioni, è aggiunto un posto di assistente ordinario.

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 3.600.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ed alla relativa copertura si provvederà a carico delle dotazioni del capitolo n. 47 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1955-56, e del corrispondente capitolo dei successivi esercizi finanziari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.